

Verso l'Esame di Stato 2022 in 7 tappe

1. L'esame di Stato: come è fatto e quando si fa

Premessa

Cominciamo con questo primo incontro una serie di appuntamenti dedicati all'Esame di Stato, appuntamenti rivolti a studentesse e studenti per fornire loro alcune informazioni necessarie sulla struttura e le modalità di svolgimento dell'Esame e qualche indicazione utile per avvicinarsi in modo consapevole a questa importante prova e per prepararsi in modo efficace in particolare al colloquio orale. Si possono trovare nel sito Pearson materiali (webinar, presentazioni, testi) che spiegano lo svolgimento della prima e della seconda prova scritta e danno indicazioni su come affrontarle con successo. Dedichiamo invece questo spazio al colloquio orale che costituisce un vero e proprio unicum nel percorso di studi delle scuole secondarie di secondo grado. Faremo questo percorso insieme attraverso 7 incontri per i quali saranno messi a disposizione nel sito un breve video, una presentazione che sintetizza i contenuti del video e un testo in pdf che li affronta in modo più ampio. I 7 incontri saranno dedicati a questi temi:

1. L'esame di Stato: come è fatto e quando si fa; 2. Prepararsi al colloquio orale: come pianificare la preparazione al colloquio orale; 3. Parlare in pubblico: come gestire il colloquio orale; 4. La prima parte del colloquio: come parlare a partire da un documento; 5. La seconda parte del colloquio: come parlare della propria esperienza di PCTO; 6. La terza parte del colloquio: come parlare delle esperienze di ed. civica; 7. La valutazione del colloquio: come viene valutato il colloquio orale

1. L'esame di Stato: come è fatto e quando si fa

Prima di iniziare il percorso di avvicinamento all'esame e cominciare perciò a prepararsi, a ripassare e organizzare le proprie conoscenze e abilità in vista delle prove, in particolare del colloquio orale, è necessario però avere le idee chiare su come è fatto e come si svolgerà l'esame di stato: quali parti lo compongono e in quali tempi e con quali modalità si svolge. Lo capiremo insieme attraverso cinque semplici passi.

1. Primo passo: Quali sono le prove dell'esame?

Tutto quanto riguarda l'Esame di Stato, da quali parti è composto, quando e come si svolge, come viene valutato viene stabilito ogni anno da un'ordinanza ministeriale. Quella di quest'anno scolastico è stata pubblicata il 14 marzo 2022 (O.M. 65). Se vuoi consultarla la puoi trovare qui (***inserire link al testo scaricabile). Anche per questo anno scolastico, vista la situazione di emergenza in cui siamo vissuti negli ultimi due anni, a causa della pandemia di Covid-19, le prove sono leggermente modificate rispetto a quanto stabilito dalla legge che ha istituito questo tipo di esame di stato (***inserire il link al testo scaricabile: D.LGS. 62/2017). Come è noto, negli ultimi due anni non state svolte le prove scritte, mentre per l'anno scolastico che si sta concludendo, 2021/22, esse vengono ripristinate anche se in forma leggermente diversa per quanto riguarda la seconda prova scritta. L'articolo 17 dell'ordinanza definisce quali sono le prove dell'esame e dice espressamente "Le prove d'esame... sono sostituite da una prima prova scritta nazionale di lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l'insegnamento, da una seconda prova scritta sulla disciplina di cui agli allegati B/1, B/2, B/3... e da un colloquio." Quindi l'esame si compone di

- la prima prova scritta di italiano a carattere nazionale, cioè uguale per tutte le commissioni di tutte le scuole
- la seconda prova scritta su una disciplina che viene indicata in un allegato dell'ordinanza (per esempio per i licei classici il latino, per i licei scientifici la matematica...) predisposta come dice un articolo successivo (l'art. 20) dai docenti della disciplina della scuola
- un colloquio orale.



Il colloquio orale viene poi descritto in un articolo successivo, l'articolo 22, di cui ci occuperemo in un altro incontro.

2. Secondo passo: Quando comincia e quando finisce l'esame?

L'ordinanza ministeriale di cui abbiamo parlato stabilisce anche i tempi in cui si svolge l'esame, fissando le date per le prove, per la loro correzione e di conseguenza per l'inizio dei colloqui. Lo fa sempre all'articolo 17 al secondo comma che definisce il calendario delle prove d'esame, per l'anno scolastico 2021/2022: "prima prova scritta: mercoledì 22 giugno 2022, dalle ore 8:30 (durata della prova: sei ore); seconda prova... giovedì 23 giugno 2022". Nel caso della seconda prova scritta non viene indicata la durata perché questa può variare a seconda del tipo di scuola: per esempio nei licei artistici la seconda prova scritta può durare tre giorni. Questo come si capirà in seguito ha delle conseguenze per la data di inizio dei colloqui orali.

Per quanto riguarda l'inizio dei colloqui orali, la data viene stabilita da ogni singola sottocommissione d'esame sulla base di quanto dice l'articolo 21 al primo comma 1. Questo articolo stabilisce che "la sottocommissione è tenuta a iniziare la correzione e valutazione delle prove scritte al termine della seconda prova scritta..." e al comma 3 che "Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato per tutti i candidati... almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento dei colloqui. Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi."

Facciamo dunque un po' di conti e di ipotesi: la correzione delle prove scritte può iniziare nel pomeriggio del 23 giugno (ma non per tutti gli indirizzi, solo per quelli la cui seconda prova scritta si conclude il giorno 23 giugno). Se la correzione termina entro venerdì 24 giugno e i risultati sono pubblicati il giorno stesso, i colloqui orale possono avere inizio lunedì 27 o martedì 28 giugno, a seconda di come verranno considerati i due giorni che devono intercorrere tra la pubblicazione dei risultati delle prove scritte e la data fissata per l'inizio dei colloqui orali.

Vale la pena ricordare qui che per i candidati che risultano assenti per malattia o per grave documentato motivo nelle due date fissate per le prove scritte dall'ordinanza, è possibile sostenere le prove d'esame nella sessione suppletiva o nella sessione straordinaria: l'ordinanza fissa al momento solo le date della prova suppletiva (mercoledì 6 luglio 2022, dalle ore 8:30, la prima prova; giovedì 7 luglio 2022, la seconda prova scritta). La data della sessione straordinaria viene indicata in seguito. In entrambi i casi gli studenti devono trovarsi nell'assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte; l'assenza per motivi di salute nel giorno delle prove viene accertata con visita fiscale, mentre quella per grave documentato motivo che impedisce anche la partecipazione alle prove suppletive deve essere riconosciuta tale dalla commissione d'esame.

3. Terzo passo: Chi fa parte della commissione che ti valuterà?

Nei passi precedenti più volte abbiamo parlato di sottocommissione. Sicuramente in questi mesi si è parlato spesso di commissioni di esame, di commissari interni o esterni. Facciamo chiarezza su questo punto, che significa poi chiedersi davanti a chi si dovrà sostenere l'esame e chi valuterà le prove dell'esame stesso. Cominciamo però con fare precisione sui termini: una commissione è composta da due sottocommissioni, una per ciascuna delle due classi che vengono esaminate.

Come per le prove scritte, negli ultimi due anni a causa della situazione di emergenza in cui siamo vissuti, anche la composizione delle commissioni di esame è stata diversa da quanto che era previsto prima. In genere, fino all'anno scolastico 2018/2019 ogni sottocommissione era composta da 3 docenti esterni (cioè nominati dall'ufficio scolastico territoriale ed esterni alla scuola in cui si svolge l'esame) e 3 docenti interni (cioè nominati dal consiglio di classe e interni alla scuola in cui si svolge l'esame) più il presidente, che è sempre un docente o un dirigente esterno. Anche per l'anno scolastico 2021/22 l'ordinanza prevede all'articolo 12 che "le commissioni d'esame sono costituite da due sottocommissioni, composte ciascuna da



sei commissari appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno unico per le due sottocommissioni." I sei commissari interni sono pertanto sei docenti del tuo consiglio di classe, e sono stati designati dai consigli di classe stessi prima del 12 aprile. Tra i sei docenti ci saranno necessariamente quello di italiano e quello della disciplina oggetto della seconda prova scritta. Le due sottocommissioni si riuniscono insieme lunedì 20 giugno alle ore 8:30 e poi divise nelle due sottocommissioni il giorno stesso o nei giorni successivi per gli adempimenti necessari allo svolgimento dell'esame.

4. Quarto passo: Chi corregge e valuta le prove dell'esame?

Come abbiamo visto in precedenza la sottocommissione procede alla correzione e quindi alla valutazione delle prove scritte al termine della seconda prova scritta. Vediamo nel dettaglio come avviene questa parte rilevante dell'esame.

All'articolo 16 comma 8 l'ordinanza stabilisce che nella riunione preliminare della singola sottocommissione vengono stabiliti i criteri di correzione e valutazione delle prove scritte. La correzione viene fatta dalla sottocommissione e pertanto è intesa come collegiale, cioè svolta da tutti i commissari più il presidente insieme. Ma in base a norme precedenti (O.M. 350 del 2 maggio 2018 e D.M. 319 del 29 maggio 2015), i commissari più il presidente possono procedere alla correzione anche divisi per aree disciplinari: questo significa concretamente che la prima prova scritta verrà corretta dal commissario di italiano insieme per esempio al commissario di storia e filosofia e a quello di inglese, mentre la seconda prova scritta nel caso del liceo scientifico dal commissario di matematica insieme a quello di scienze e a quello di disegno e storia dell'arte.

La sottocommissione deve correggere e valutare le prove in base a griglie di valutazione che sono state stabilite da norme precedenti (Quadro di riferimento allegato al D.M. 1095 del 21 novembre 2019, per la prima prova, e quadri di riferimento allegati al D.M. n. 769 del 2018, per la seconda prova) e che fanno parte del documento del consiglio di classe. Di entrambi gli argomenti ci occuperemo in un incontro successivo sempre per quando riguarda il colloquio orale, mentre per le prove scritte si rimanda ai materiali dedicati nelle aree disciplinari del sito.

5. Quinto passo: Come è composto il punteggio finale dell'esame?

Alla fine di questo primo incontro, prendiamo in considerazione il punteggio dell'esame. Il D.L. 62 del 13 aprile 2017 stabilisce agli articoli 16 e 17 i punteggi delle prove d'esame e la composizione del punteggio finale che risulta dalla somma del credito scolastico e dai risultati delle prove d'esame: secondo il decreto in questione dovrebbero essere al massimo 100 punti che derivano dalla somma di 40 punti al massimo del credito scolastico e 60 punti al massimo delle prove d'esame (20 per ciascuna prova scritta e 20 per il colloquio).

Il credito scolastico è il punteggio che ti è stato assegnato a partire dal terzo anno in base alla media finale dei tuoi voti e ad altri criteri stabiliti dalle singole scuole.

L'ordinanza 65 per il corrente anno scolastico, come è successo negli ultimi due anni, modifica non il punteggio totale dell'esame che rimane dunque fissato a 100 al massimo, ma quelli delle parti che lo compongono e stabilisce che vengono assegnati

- fino a un massimo di cinquanta punti per il credito scolastico (articolo 11 comma 1)
- un massimo quindici punti per la prima prova scritta e di dieci punti per la seconda prova scritta (Articolo 21 comma 2)
- venticinque punti per la valutazione del colloquio (articolo 22 comma 10).



Pertanto i consigli di classe dovranno convertire i punteggi del credito scolastico da quaranta a cinquanta e le sottocommissioni i punteggi delle prove da 20 a 15 per la prima prova scritta, da 20 a 10 per la seconda prova scritta in base a griglie che sono allegate all'ordinanza. Il punteggio del colloquio è attribuito in base a una griglia che vedremo nello specifico in un prossimo appuntamento.

Va ricordato che la sottocommissione deve stabilire anche "i criteri per l'eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti" (articolo 16 comma 8 c): il punteggio integrativo piò essere assegnato ai candidati "che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno quaranta punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a quaranta punti".

Infine, a chi abbia conseguito il punteggio massimo di cento punti senza fruire del punteggio integrativo la sottocommissione può attribuire la lode.

Facciamo un esempio pratico: prendiamo uno studente che abbia un credito alla fine del quinto anno di 33 punti su quaranta e che alla prima prova scritta ottenga 15 punti su 20, alla seconda 12 su 20, al colloquio di 19 su 25. In base alle griglie di conversione il punteggio sarà il seguente.

Credito scolastico	33	41
Prima prova scritta	15	11
Seconda prova scritta	12	6
Colloquio orale		19
Totale		77